

Disciplina per la gestione dei locali nella disponibilità del Comune per sedi di associazioni (G.C. 11 del 28/1/2003)

Premesse

Il Comune di Seregno, per favorire l'associazionismo e il libero confronto fra i cittadini e parallelamente, il livello di aggregazione e socializzazione della collettività, al fine di concorrere allo sviluppo delle attività culturali, sportive, sociali, ambientali e di volontariato, istituisce la presente disciplina per l'individuazione di locali comunali o l'acquisizione nella propria disponibilità di locali di terzi, nonché la loro successiva concessione ad associazioni.

Sono esclusi dalla presente disciplina gli spazi comunali già gestiti con norme specifiche.

La presente disciplina può essere utilizzata, in quanto compatibile, per la individuazione, acquisizione e gestione degli spazi non diversamente disciplinati.

Art. 1 Soggetti fruitori

Possono usufruire dell'uso dei locali le associazioni iscritte all'Albo comunale delle Associazioni.

Nel caso in cui l'Associazione richiedente non sia iscritta all'Albo l'assegnazione potrà avvenire solo previo consenso dell'Assessorato e consegna preliminare della documentazione necessaria per l'iscrizione all'Albo: l'iscrizione dovrà comunque essere formalizzata in sede di aggiornamento annuale dell'Albo stesso.

Nel caso di Associazioni già iscritte in albi di altri enti pubblici, alla richiesta potrà essere allegata una autocertificazione attestante la diversa iscrizione.

Con atto di indirizzo di Consiglio o di Giunta possono usufruire dell'uso dei locali anche le associazioni non iscritte all'Albo comunale, senza necessità di successiva iscrizione.

Art. 2 Individuazione dei locali disponibili

Con provvedimento generale o di indirizzo, di norma annuali, sono individuate le strutture a disposizione o la necessità di acquisizione ai fini di utilizzarle per sedi di associazioni.

Per quanto al momento allora noto, in tali provvedimenti si indicherà anche se tali sedi debbano essere concesse in uso esclusivo ad una associazione o siano da assegnare in uso promiscuo da più associazioni.

In sede di prima applicazione si terrà conto della situazione esistente coerentemente con gli atti generali o di indirizzo assunti per il corrente anno.

Art. 3 Modalità di acquisizione della disponibilità

Sulla base delle indicazioni contenute nei documenti di programmazione o indirizzo il servizio provvederà all'acquisizione della concreta disponibilità procedendo all'eventuale acquisizione e/o attivando le procedure manutentive per il corretto utilizzo delle sedi individuate.

Nel caso di locali appartenenti a terzi i contratti dovranno essere stipulati con l'esplicito impegno del proprietario nel consentire al Comune di destinare i locali a sedi di associazioni.

Nel caso di locali appartenenti al Comune le procedure di assegnazione procederanno indipendentemente dalla destinazione d'uso degli stessi, che verrà adeguata con procedura parallela avviata contestualmente all'assegnazione, assegnazione che pertanto viene considerata provvisoria e temporanea.

Art. 4 Contenuto della convenzione

La convenzione per l'uso periodico di locali comunali o locali di cui il Comune abbia la disponibilità dovrà contenere:

- dati identificativi dell'associazione e del legale rappresentante
- dati identificativi della struttura (localizzazione, superficie, ecc.)

Disciplina per la gestione dei locali nella disponibilità del Comune per sedi di associazioni (G.C. 11 del 28/1/2003)

- modalità di utilizzo, giorni, orari, periodo d'uso
- criteri di revoca della concessione
- costi, oneri e responsabilità del Concessionario, con particolare riguardo a:
 - impegno a provvedere alla pulizia dei locali concessi al fine di garantire l'igiene e la salubrità dell'intero edificio
 - impegno a rispettare il numero di presenze consentito nel locale in uso
 - impegno a risarcire il Comune e i terzi da eventuali danni causati dall'uso di locali concessi
 - individuazione di un referente per gli interventi urgenti, in caso di indisponibilità del rappresentante l'associazione.

Nel caso di concessioni in uso esclusivo e in quelle di durata pluriennale verranno indicate nelle specifiche concessioni anche gli impegni specifici assunti dal concessionario in tema di manutenzioni o attività istituzionali a favore del Comune concedente e/o della collettività.

Al fine di dare avvio correttamente all'istruttoria il servizio provvederà a richiedere i dati necessari a completare la richiesta formulata dall'associazione.

I termini per il rilascio o il diniego della concessione decorrono dalla trasmissione dei dati mancanti.

Il provvedimento annuale, generale o specifico, di prima concessione e quello di rinnovo, vengono formulati, inserendovi il testo della convenzione da sottoscrivere adattata alle diverse necessità con determinazione dal Dirigente del settore nei termini di seguito riportati; la concessione conseguente viene rilasciata dal Dirigente medesimo o suo delegato entro 30 giorni dall'esecutività del provvedimento.

Art. 5 Modalità per la concessione in comune di locali già nella disponibilità del Comune

Fatto salvo il possesso di uno dei requisiti soggettivi del precedente art. 2, durante tutto l'anno le associazioni del territorio possono inoltrare richiesta, nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni, al fine di farsi assegnare una sede nei locali già nella disponibilità del Comune con destinazione a sede comune di associazioni.

Sulla base dei dati forniti dall'associazione nella sua domanda e dei dati richiesti di volta in volta per l'inserimento nel testo della concessione il servizio provvederà a richiedere i nuovi dati o a utilizzare quelli forniti in sede di iscrizione all'albo o presentazione di domanda di contributi.

Nel caso in cui l'associazione richiedente indichi locali utilizzati per uso promiscuo e abbia acquisito la disponibilità delle altre associazioni utilizzatrici, di norma il provvedimento verrà rilasciato entro 30 giorni; ove possibile, nello stesso atto si provvederà alla rideterminazione dei minor oneri gravanti sulle associazioni che utilizzano la sede in comune.

Nel caso in cui l'associazione inoltri la richiesta senza aver acquisito il parere positivo di altre associazioni utilizzatrici, tale onere sarà svolto dal servizio.

Nel caso vi siano osservazioni all'inserimento della nuova associazione nella possibile sede individuata dall'ufficio si provvederà eventualmente all'assegnazione in sede di rinnovo annuale, sentito l'Assessorato o, su indicazione di quest'ultimo, dell'apposita commissione consiliare.

La risposta, saldo i più brevi termini per la contestualità fra nuova richiesta e rinnovo delle concessioni esistenti, verrà comunicata entro 90 giorni dalla domanda.

Art. 6 Modalità per la prima concessione in uso di locali nella disponibilità del Comune

Fatto salvo il possesso di uno dei requisiti soggettivi del precedente articolo 2, durante tutto l'anno le associazioni del territorio possono inoltrare richiesta, nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni, al fine di farsi assegnare una sede in locali nella disponibilità del Comune.

In sede di prima assegnazione saranno preferite le richieste congiunte di più associazioni che intendano utilizzare la stessa sede.

Disciplina per la gestione dei locali nella disponibilità del Comune per sedi di associazioni (G.C. 11 del 28/1/2003)

La valutazione sull'opportunità della destinazione dei locali richiesti è subordinata alla preventiva valutazione dell'Assessorato e della compatibilità tecnica dei locali con l'utilizzo richiesto.

Nel caso di valutazione favorevole, di norma, il provvedimento verrà rilasciato entro 30 giorni da essa.

Entro lo stesso termine si provvederà a dare comunicazione della valutazione negativa; qualora l'associazione/i sia/no comunque interessata/e ad una sede dovrà/anno perciò inoltrare una nuova domanda.

Art. 7 Modalità per la concessione in uso esclusivo di locali nella disponibilità del Comune

Fatto salvo il possesso di uno dei requisiti soggettivi del precedente articolo 2, durante tutto l'anno le associazioni del territorio possono inoltrare richiesta, nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni, al fine di farsi assegnare una sede in uso esclusivo nei locali già nella disponibilità del Comune.

La valutazione sull'opportunità della destinazione esclusiva dei locali richiesti è subordinata alla preventiva valutazione dell'Assessorato e della compatibilità tecnica dei locali con l'utilizzo richiesto.

Nel caso di valutazione favorevole, di norma, il provvedimento verrà rilasciato entro 30 giorni da tale valutazione.

Entro lo stesso termine si provvederà a dare comunicazione della valutazione negativa; qualora l'associazione sia comunque interessata ad una sede dovrà perciò inoltrare una nuova domanda.

Art. 8 Modalità per il rinnovo della concessione annuale

Di norma la durata delle concessioni non deve superare l'anno.

Eventuali eccezioni, su valutazione dell'Assessorato o di altri organismi politici, avranno comunque una durata conforme ai vantaggi stabiliti nell'atto a favore del Comune e/o agli oneri gravanti sul concessionario.

La concessione all'uso periodico dei locali avrà comunque scadenza al 31 dicembre dell'anno in corso alla stipula della concessione o all'anno di scadenza, in caso di convenzione pluriennale.

In sede di rinnovo dell'Albo delle Associazioni o di richiesta annuale di contributi o ad altra data individuata con atto di indirizzo il servizio competente inoltrerà, con l'altra documentazione, anche una richiesta di conferma della domanda inoltrata in corso d'anno e non evasa o di rinnovo della concessione esistente; nelle more di questo invio viene consentito di fatto l'utilizzo ai momentanei concessionari.

Al fine di garantire una continuità nell'attività delle associazioni, di norma, verrà assicurato l'utilizzo della stessa sede alle associazioni che confermano il mantenimento della situazione dell'anno precedente.

Qualora vi sia concomitanza di richieste e/o non tutte possano essere accolte secondo i desideri delle associazioni, l'Assessorato formulerà una proposta che verrà trasmessa entro 15 giorni alle associazioni medesime.

La proposta si intende approvata dagli interessati ove non pervengano osservazioni in merito nei successivi 15 giorni.

Sulle osservazioni presentate l'Assessorato o, se ritenuto da questo più opportuno, la commissione consiliare alla quale normalmente partecipa, sentite eventualmente in contraddittorio le associazioni interessate, procederà ad esprimere il proprio parere vincolante.

Art. 9 Responsabilità e revoca

Disciplina per la gestione dei locali nella disponibilità del Comune per sedi di associazioni (G.C. 11 del 28/1/2003)

L'Amministrazione Comunale è sollevata dal Concessionario da ogni responsabilità civile e penale per qualunque fatto o danno derivante a persona o cose, intendendo l'autorizzazione stessa rilasciata a sua cura e rischio.

Il Concessionario deve attenersi al rispetto delle norme contenute nel:

- vigente regolamento comunale di Polizia Urbana;
- nel codice Penale (in particolare all'art. 659 e successivi).

L'Amministrazione Comunale, nel caso constatasse l'inosservanza degli impegni e delle dichiarazioni sottoscritte nella Convenzione e dopo inascoltato richiamo scritto, può revocare la stessa per fatti di particolari gravità, anche in corso di rapporto per le convenzioni pluriennali, o, comunque, non procedere al rinnovo per gli anni successivi o applicare, a discrezione, una penale non superiore al 100% del canone annuo per rinnovare la concessione stessa.

Art. 10 Revoca straordinaria

La concessione può essere revocata dall'A.C. anche nel caso di eventi straordinari, legati ad esigenze di pubblica palese necessità e utilità, che richiedano l'utilizzo dei locali dati in uso senza che vi sia diritto a risarcimento da parte di utenti.

Nel caso non sia consentivo all'associazione di utilizzare temporaneamente una sede alternativa, la stessa avrà però diritto al rimborso di una parte del canone pari al mancato utilizzo.

Art. 11 Tariffe d'uso

Le tariffe per l'uso di locali comunali o locali di cui il Comune abbia la disponibilità sono determinate secondo la disciplina del "canone ricognitorio" avendo come unità di misura i metri quadri dei locali utilizzati in esclusiva o in uso comune.

Ove possibile, le associazioni assumeranno direttamente gli oneri per le utenze previa loro attivazione di uno specifico contatore.

Nel caso di impossibilità di tale soluzione e/o di uso promiscuo di contatori e impianti esistenti, verrà fissato un canone forfetario, ove possibile quantificato sulla base dei costi sostenuti dal Comune.

Nel caso di canone di una struttura in uso promiscuo la ripartizione fra le diverse associazioni utilizzatrici verrà fatta ripartendo l'intero canone annuo sulla base del diverso utilizzo ma in modo da coprire l'intero onere.

Nel caso di utilizzo occasionale si applicheranno le tariffe per l'uso di locali ad uso pubblico equiparando l'effettivo onere alla tipologia di struttura richiesta, compreso gli spazi accessori.

Art. 12 Modalità per la concessione all'uso occasionale

E' considerato uso occasionale l'utilizzo di una struttura da una giornata a 90 giornate in un anno.

Nel caso di utilizzo occasionale si applicano le disposizioni contenute nella "disciplina per l'utilizzo di sale E. Mariani e Mons. Gandini", che norma anche l'utilizzo di sale presso le scuole e la biblioteca, adattandole alla richiesta concreta.

Art. 13 Rinvio

Per quanto non definito dalla presente disciplina, si rinvia alle convenzioni specifiche.